Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Conferenza per la preparazione all'Esame di Stato

La Sicurezza nell'attività professionale Settore industriale

Responsabilità
Infortunio e Malattia professionale
Misure generali di tutela
Organi di vigilanza

Responsabilità civili e penali in ambito Sicurezza ed Igiene del lavoro

Responsabilità civili e penali in ambito Sicurezza ed Igiene del lavoro



CODICE CIVILE CARTA COSTITUZIONALE



LEGGI E REGOLAMENTI

NORME TECNICHE



ART. 27 COST. c. 1: La responsabilità penale è personale.

ART. 32 COST. c. 2 : La Repubblica <u>tutela la salute</u> come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

ART. 35 COST. c. 1: La Repubblica <u>tutela il lavoro</u> in tutte le sue forme e applicazioni.

ART. 41 COST. c. 1: l'iniziativa economica privata è libera.

- c. 2: Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- c. 3: La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



ART. 2087 c.c.: Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

ART. 2043 c.c.: Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



CLASSIFICAZIONE DI GRAVITA' DELLE LESIONI PERSONALI (Art. 583 c.p.: Circostanze aggravanti)

Lesione personale grave: pericolo per la vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo, prognosi > 40 giorni.

Lesione personale gravissima: malattia probabilmente o certamente insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto, perdita di un organo, perdita della parola, deformazione o sfregio del volto.

Art. 589 c.p.: *Omicidio colposo* - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.



ART. 590 c.p.: Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri <u>per colpa una lesione personale</u> è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa ...

Se la <u>lesione è grave</u>, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa ...; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa ...; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa...

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

I riferimenti tecnici per la valutazione dei rischi (art. 2 del D.Lgs. 81/2008)

- «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.
- «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli organismi paritetici.
- «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



Analisi del fenomeno infortunistico CONCETTI E DEFINIZIONI

INFORTUNIO

Si definisce infortunio ogni incidente che provoca, ad una o più persone, un danno biologico collegato con l'attività lavorativa anche se in modo indiretto e mediato (es. in itinere) nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:

- RILEVANZA CLINICA (CRITERIO DI GRAVITÀ)
- NESSO CAUSA-EFFETTO
- INSTAURAZIONE A BREVISSIMA DISTANZA DI TEMPO

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia causata da attività lavorativa temporalmente rilevante (> di un turno di lavoro) dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea, contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore (giurisprudenza), riconducibile almeno in parte ad uno o più fattori presenti nell'ambiente di lavoro.

Alcune delle categorie più frequenti:

- **♦ IPOACUSIE**
- → TUMORI (mesoteliomi, K vescicali e polmonari)
- DERMATITI
- PATOLOGIE POLMONARI
- ◆ PATOLOGIE DA SFORZI RIPETUTI (C.T.D)

(Cumulative Trauma Disorders)

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Pericoli per la sicurezza e la salute

AGENTI MECCANICI E FISICI

Danni da: cadute in piano o dall'alto, intrappolamenti,

corpi estranei, schiacciamenti, tagli,

punture, morsi, annegamenti

Elettricità

Incendio ed Esplosioni

Rumori e Vibrazioni

Radiazioni (I.R. – N.I.R.)

Microclima

Fattori ergonomici Ergonomia uffici (VDT)

Movimentazione manuale di carichi (MMC)

Movimenti ripetitivi degli arti superiori (e inferiori) (RSI)

Disbarismi (alta/bassa pressione)

Fatica fisica (esercizio fisico)

Violenza fisica sul lavoro

AGENTI CHIMICI

Inalazione di Polveri e Fibre, Fumi, Nebbie, Gas, Vapori

Contatti e schizzi cutanei (o ingestione) di sostanze chimiche

Da particolari categorie chimico-merceologiche (metalli, solventi organici, pesticidi, acidi, farmaci, etc.)

Da categorie di agenti classificati come "Pericolosi" (tossici, nocivi, cancerogeni, riproduttivi, etc.)

AGENTI BIOLOGICI

Agenti infettivi (imbrattamenti, tagli con sangue, bioaerosol)

Colture cell. potenzialmente tossiche e/o allergizzanti

AGENTI PSICO-SOCIALI

Costrittività e disfunzioni organizzative, mobbing

Il D.Lgs 81/2008 Misure generali di tutela

- I Principi comuni
- II Luoghi di Lavoro
- III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- IV Cantieri temporanei o mobili
- V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- VI Movimentazione manuale dei carichi
- VII Attrezzature munite di videoterminali

11 giugno 2009 GIACOSA Michele 17

VIII AGENTI FISICI

Capo I	Disposizioni generali
Capo II	Protezione dei lavoratori contro i rischi di
	esposizione al rumore durante il lavoro
Capo III	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
	a vibrazioni
Capo IV	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
	a campi elettromagnetici
Capo V	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
	a radiazioni ottiche artificiali
Capo VI	Sanzioni

IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I Protezione da agenti chimici

Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Capo IV Sanzioni

- X Esposizione ad agenti biologici
- XI Protezione da atmosfere esplosive
- XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- XIII Norme transitorie e finali

Entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo è prevista in tempi diversi che decorrono dalla pubblicazione del decreto in G.U. il 30 aprile 2008:

dopo 90 giorni (art. 306, c. 2), pertanto il 29 luglio 2008, per le seguenti disposizioni:

- art. 17, c. 1, lett. a): obblighi del datore di lavoro non delegabili;
- art. 28: obbligo a carico del datore di lavoro di svolgere la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento;
- articoli in tema di valutazione dei rischi che rinviano agli artt. 17, c. 1 lett. a) e 28; -articoli relativi alle nuove sanzioni;

dopo 15 giorni, pertanto il 15maggio 2008, per tutte le altre disposizioni.

Si evidenzia che la piena operatività dei contenuti dei Titoli specifici del D.Lgs. 81/2008 è stata prorogata al 1° gennaio 2009 (Legge 129/2008 - G.U. n. 180 del 2 agosto 2008), come anche l'adeguamento del DVR (documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico).

Abrogazioni nel D.Lgs. 81/2008

Ai sensi dell'art. 304, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 321, sono abrogati:

```
□ il DPR 27 aprile 1955, n. 547;
```

- □ il DPR 7 gennaio 1956, n. 164;
- □ il DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- □ il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- □ il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- □ il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- □ il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- □ il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.

La Sicurezza nell'attività professionale - Settore industriale MISURE GENERALI DI TUTELA Art 15 D.Lgs. 81/2008

- A) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- B) programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- C) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- D) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- E) riduzione dei rischi alla fonte;

MISURE GENERALI DI TUTELA Art 15 D.Lgs. 81/2008

- f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- I) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona el'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art 15 D.Lgs. 81/2008

- o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori artt. 22 - 23 - 24 D.Lgs. 81/2008

PROGETTISTI (ambienti, impianti e macchine)

FABBRICANTI (macchine e attrezzature)

FORNITORI (materiali e sostanze)

INSTALLATORI (macchine e impianti)

Ruolo degli organi di vigilanza pubblici nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

GLI ORGANI DI VIGILANZA PUBBLICI ATTUALMENTE IMPEGNATI NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

VIGILI DEL FUOCO

Dalla L.833/78

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL

S.Pre.S.A.L.

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

S.I.S.P.

Servizio igiene e Sanità Pubblica

S.I.A.N.

Servizio Alimenti e Nutrizione

S.VET.

Servizio Veterinario

Ispettori aventi qualifica di ufficiali di P.G. data dal prefetto (art.21 L833/78)

Ispettorato del lavoro (oltre alle ASL) solo per alcune lavorazioni (es. cantieri edili, attività con utilizzo di serbatoi sotto pressione, marine, ecc..)

Possibilità di prescrizione ai sensi dell'art 20/21 del D.Lvo 758/94 (n.b. l'ottemperanza ed il successivo pagamento della sanzione pari a ¼ del max, trasforma l'illecito da penale ad amministrativo)

COMANDI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO (MINISTERO DELL'INTERNO)

VIGILANZA SULLA PREVENZIONE INCENDI INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA ATTIVITA' AUTORIZZATIVE (es. C.P.I.)

DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO – SERVIZI ISPEZIONE DEL LAVORO (MINISTERO DEL WELFARE)

REGOLARITA' RAPPORTI DI LAVORO, FANCIULLI, ADOLESCENTI, MINORI, LAVORATRICI MADRI, APPRENDISTI

INDAGINI SU DELEGA DELL'A.G.

VIGILANZA SU ATTIVITA' LAVORATIVE CON RISCHI PARTICOLARMENTE ELEVATI, PREVIA INFORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO

A.S.L.

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Interventi ispettivi:

Su richiesta dell'A.G.

A seguito di infortunio / malattia professionale

Su segnalazione R.L.S.

Atti sanitari:

Vaccinazioni per categorie a rischio lavorativo

Valutazione dei ricorsi avverso giudizi di non idoneità alla mansione

Segnalazione di mobbing

Provvedimenti amministrativi:

Vidimazione registri infortuni

Rilascio pareri per insediamenti produttivi

Verifiche per la rimozione dell'amianto

Ricezione notifiche preliminari per lavori edili

<u>Informazione e Formazione:</u>

Corsi rivolti a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori che intendano adeguare le loro conoscenze in materia di sicurezza

Considerazioni finali

- L'importanza della prevenzione primaria in fase progettuale
- La collaborazione e l'integrazione delle competenze professionali delle figure coinvolte nel processo di miglioramento della sicurezza
- Aggiornamento periodico dei professionisti (art. 32 D.Lgs. 81/2008 requisiti e aggiornamento RSPP/ASPP)
- Sistemi di Gestione della Sicurezza integrati